



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere, relatore
Francesco BELSANTI	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 3 aprile 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di SCARLINO (GR)**, con deliberazione del 16 gennaio 2019, n. 4;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 16 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal d.m. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 20 febbraio 2019 (inoltrata alla Sezione in data 5 marzo 2019, prot. Sezione n. 1540) adottata dall'ente per rimuovere le irregolarità riscontrate sui rendiconti 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 3 aprile 2019;

UDITO il relatore, cons. Nicola Bontempo;

CONSIDERATO

- che dalla “specificata pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

“L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare, in entrambi gli esercizi, è stata rilevata la presenza di un disavanzo di amministrazione interamente riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario e ridotto, in ognuna delle due annualità, rispetto all'esercizio precedente, in misura superiore rispetto alla quota di disavanzo che doveva essere ripianata nell'esercizio.

In entrambi gli esercizi sono altresì emerse problematiche nella quantificazione della cassa vincolata.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di “specifiche pronunce di accertamento”, indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangono o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso.

La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione:

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 e 2016 pari rispettivamente a 1.119.608,61 euro e a 1.072.367,92 euro, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione come determinato al termine dell'esercizio 2016. Nello specifico l'ente dovrà operare con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, considerato che l'intero disavanzo è riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario, provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione della cassa vincolata dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

In relazione alle considerazioni formulate sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato, l'ente dovrà provvedere comunque alle opportune verifiche sulla correttezza del fondo al termine degli esercizi 2015 e 2016 ed attivarsi contabilmente e proceduralmente per garantire in futuro una piena ed efficace rappresentazione dello stesso negli atti di rendiconto.

L'ente dovrà provvedere poi alle necessarie valutazioni sull'opportunità e la correttezza dell'impiego, nel bilancio di previsione, dei fonti accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, tenendo conto di quanto osservato dalla Sezione, al fine di evitare, considerata la condizione di disavanzo, un peggioramento complessivo della situazione finanziaria già accertata.”

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016 evidenziando anche problematiche nella determinazione della consistenza della cassa vincolata;

- che, con particolare riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione, la deliberazione ha evidenziato anche problematiche inerenti la quantificazione del fondo pluriennale vincolato, oltre a contenere uno specifico richiamo sull'applicazione delle quote accantonate e vincolate al bilancio di previsione, considerata la condizione di disavanzo accertata dall'ente;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, era tenuto ad individuare, entro un termine non superiore

ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale hanno consentito un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale ha richiesto l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del TUEL e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che quanto disposto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui vincola l'ente al rispetto delle determinazioni assunte in ordine al finanziamento del disavanzo accertato, salvo le rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle risultanze effettive della gestione e dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;

- che, in riferimento al disavanzo di amministrazione e al maggiore disavanzo definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente ha approvato l'atto consiliare n. 15 del 15 giugno 2015 per il ripiano di detto disavanzo, che la Sezione ha esaminato in sede di valutazione delle misure correttive di cui alla deliberazione n. 57 del 15 febbraio 2017, ove ha preso atto delle modalità a tal fine individuate dall'ente (rateizzazione trentennale del maggiore disavanzo di 1.408.373,47 euro, con rata costante di 46.945,79 euro);

- che, con riferimento al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui rilevato al termine degli esercizi 2015 e 2016 l'ente ha provveduto a dare attuazione a quanto disposto in ordine al finanziamento del disavanzo di amministrazione effettivo approvato al 1 gennaio 2015. La riduzione del disavanzo, in entrambi gli esercizi, è avvenuta in misura superiore alla quota prevista con la rateizzazione trentennale (pari a 46.945,79 euro); infatti, al termine dell'esercizio 2015 il risultato è migliorato di 288.764,86 euro e, al termine del 2016, di 47.240,69 euro;

- che nella sopracitata delibera n. 15/2015 adottata dal Consiglio comunale per il finanziamento dell'extradeficit l'ente ha individuato le modalità di finanziamento delle sole prime tre quote annuali di disavanzo da ripianare (2015-2017) mentre non sono state date indicazioni in merito alle modalità di ripiano delle successive n. 27 quote di disavanzo (2018-2044);

- che, nella delibera n. 13/2019 adottata dal Consiglio comunale a seguito del controllo monitoraggio sui rendiconti 2015 e 2016:

1. l'ente, in relazione al disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario dei residui rilevato al 31 dicembre 2016, non fornisce specifiche ed ulteriori indicazioni in ordine al suo finanziamento e, pertanto, le misure correttive si intendono ricomprese nel piano di rientro approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 15 del 15 giugno 2015 che ha previsto il finanziamento dell'intero disavanzo in trenta annualità, con rata costante pari a 46.945,79 euro;
2. l'ente, in relazione alle considerazioni formulate sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato, non ha formulato osservazioni in merito né ha segnalato intenti correttivi aggiuntivi rispetto a quelli dichiarati, a tale proposito, in sede di contraddittorio ove era stato espresso l'intendimento di garantire, in futuro, una corretta rappresentazione di tale fondo negli atti di rendiconto, anche attraverso opportuni controlli sulle modalità operative impostate dalla software house e sulle problematiche di rappresentazione emerse nel corso degli esercizi 2015 e 2016;
3. l'ente ha rideterminato la cassa vincolata per gli esercizi 2015, e 2016 nonché quella al 31 dicembre degli esercizi 2017 e 2018 ed a tutto il 13 febbraio 2019, data di verifica delle scritture contabili alla luce del pronunciamento della Sezione di controllo;
4. in relazione alla rideterminazione, al termine degli esercizi 2015 e 2016, della cassa vincolata, l'ente ha seguito i seguenti criteri generali:
 - a. ha preso atto dell'errata modalità di contabilizzazione sulla base della quale è stato attribuito valore negativo alla cassa vincolata, sia a quella determinata al 1 gennaio 2015, sia a quella quantificata al termine degli esercizi 2015 e 2016;
 - b. per quanto riguarda i proventi da permessi a costruire, l'ente ha registrato, tra le partite vincolate, la parte degli stessi relativa all'esercizio 2016 in cui, per quanto previsto all'art. 1, comma 737 della l. n. 208/2015, il 13,24 per cento di tali proventi è stato destinato a spesa corrente (manutenzione ordinaria), rilevando che, tuttavia, le spese effettivamente pagate sono risultate superiori alle riscossioni e che pertanto, al termine dell'esercizio, la cassa vincolata risulta pari a zero;
 - c. per quanto riguarda la quota relative alle entrate derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada sono stati registrati, tra le partite di cassa vincolata degli esercizi 2015 e 2016, la parte degli stessi relativa alla quota destinata ai sensi dell'articolo 208 del c.d.s. rilevando che, per entrambi gli esercizi 2015 e 2016, le spese

effettivamente pagate sono risultate superiori alle riscossioni e che pertanto, al termine dell'esercizio, la cassa vincolata risulta pari a zero;

- d. per quanto riguarda gli ulteriori proventi di natura vincolata (fondi regionali/statali/comunitari), l'apposizione effettiva del vincolo è stata valutata in base al criterio fissato dal punto 10.7 dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 ossia non considerando vincolate le spese pagate prima del correlato incasso e i successivi incassi avvenuti a rendicontazione;
5. analogamente, in relazione alla rideterminazione della cassa vincolata al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 ed alla data del 13 febbraio 2019, l'ente ha attestato che, essendosi verificati pagamenti, su partite vincolate, superiori rispetto alle riscossioni, anche a tali date la quantificazione della cassa vincolata è stata effettuata in zero euro;
6. l'ente, sempre per quanto concerne la quantificazione della cassa vincolata al termine degli esercizi 2015 e 2016, ha disposto l'invio dell'atto deliberativo al Tesoriere Comunale per la presa d'atto e l'adeguamento dei valori risultanti dalla rideterminazione effettuata dalla quale risulta la seguente rideterminazione della cassa vincolata al termine degli esercizi 2015 e 2016:
 - a. a. fondo cassa al 31 dicembre 2015 pari a 488.034,96 euro, invariato rispetto al dato di rendiconto, con una nuova quantificazione della cassa vincolata in zero euro anziché con valore negativo di 645.938,16 euro;
 - b. fondo di cassa al 31 dicembre 2016 pari a 218.339,87 euro, invariato rispetto al dato di rendiconto, con una nuova quantificazione della cassa vincolata in zero euro anziché con valore negativo di 381.545,87 euro.

Alla delibera richiamata sono stati inoltre allegati i pareri di regolarità contabile e tecnica, nonché il parere reso dall'Organo di revisione sulla rideterminazione della cassa vincolata per gli esercizi 2015-2018, fino al 13 febbraio 2019;

7. l'ente, in relazione alle ulteriori osservazioni formulate sul rendiconto 2015 e 2016 relative all'impiego di quote accantonate/vincolate del risultato di amministrazione nel bilancio di previsione per gli enti in condizione di disavanzo, non ha formulato osservazioni ulteriori rispetto a quanto dichiarato in sede di contraddittorio ove, a tal fine, era stata attestata la gestione prudente ed oculata delle quote di avanzo applicate.

- che, in riferimento alla corretta definizione della cassa vincolata, pur essendo stati forniti elementi di dettaglio sui dati contabili utilizzati, il presente controllo non consente una puntuale valutazione della correttezza dell'operato dell'ente in relazione all'integrale vincolo delle entrate previste dall'art. 180 del TUEL ed in relazione al complessivo calcolo della cassa vincolata, pur evidenziando che la prospettazione fornita dall'ente appare rispondente alle indicazioni contenute nel principio contabile;

RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 ha individuato l'arco temporale e le modalità per il ripiano del disavanzo;

- che, stante la straordinarietà dell'operazione richiesta agli enti dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, l'ente ha proceduto secondo le disposizioni introdotte dal legislatore per regolamentare la fase di passaggio al sistema contabile armonizzato, utilizzando l'arco temporale massimo consentito ma senza individuare compiutamente le modalità di finanziamento delle quote di disavanzo successive alla terza rata;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che l'ente dovrà inoltre procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento delle modalità di finanziamento del disavanzo in coerenza con le eventuali quote di disavanzo tecnico riassorbite attraverso la reimputazione dei residui negli esercizi in cui sono esigibili;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016 attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante al termine dell'esercizio 2016;

- che per l'irregolarità segnalata e riferita alla determinazione della cassa vincolata, pur non essendo possibile valutare compiutamente la corretta quantificazione operata al termine degli esercizi 2015-2018, va positivamente considerata l'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera del Consiglio comunale n. 8 del 20 febbraio 2019 ha provveduto alla rideterminazione della cassa vincolata ed alla sua conciliazione con i dati dell'Istituto Tesoriere.

- che anche per le problematiche legate alla cassa, la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016 attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non

considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia evitato, per il futuro, il ripetersi delle irregolarità riscontrate sull'esercizio 2015 e 2016;

- che con riferimento alle problematiche relative alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato la Sezione conferma l'orientamento già espresso nella pronuncia di accertamento circa la necessità di determinare correttamente ed esattamente gli elementi e le poste rilevanti ai fini della quantificazione del fondo pluriennale vincolato;

- che con riferimento alle segnalate problematiche connesse all'impiego, nel bilancio di previsione, di quote precedentemente accantonate/vincolate nel risultato di amministrazione la Sezione conferma le considerazioni già espresse nella pronuncia di accertamento invitando l'ente ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla legge (commi 897-900 dell'art. 1 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018);

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2015 e 2016, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, **PRENDE ATTO** dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte.

Inoltre, per quanto attiene alla corretta determinazione della cassa vincolata, la Sezione, pur ritenendo non completamente rimosse le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016, **PRENDE ATTO** dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati a rimuovere le irregolarità riscontrate e ad evitare il loro ripetersi in futuro.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare per far fronte al disavanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2016 e alle ulteriori problematiche rilevate sugli esercizi in esame, dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2017, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento e gli effetti da queste prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri nel tempo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 3 aprile 2019

Il relatore
f.to Nicola Bontempo

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 3 aprile 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli